



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile

Il Tribunale, in persona del giudice istruttore Gianni Sabbadini

nella causa n.8893/22024 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente

s e n t e n z a

viste le conclusioni delle parti;

visti ed esaminati gli atti;

rilevato che con decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.2063/2024 ordine n.5635/2024 ruolo del 3 giugno 2024 veniva ordinato alla società *Controparte_1*

[...] di pagare alla società *CP_2* la somma di euro 188.673,00 oltre interessi e spese;

rilevato che proponeva opposizione la società *Controparte_3* chiedendo in via pregiudiziale che, accertata la presenza della clausola arbitrale contenuta nell'art. 30 dello Statuto della società *CP_1*, fosse dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Brescia a conoscere della presente controversia in favore della competenza arbitrale e per l'effetto dichiarare la nullità e pertanto revocare il decreto ingiuntivo Trib. di Brescia n. 2063/2024 ordine n. 5635/2024 ruolo e, nell'ipotesi di rigetto della domanda pregiudiziale, in via subordinata annullare e/o revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte nell'atto di citazione in opposizione;



rilevato che si costituiva la società opposta CP_2 aderendo all'eccezione di carattere pregiudiziale dedotta dall'opponente;

rilevato pertanto che le parti concludevano concordemente chiedendo che, accertata la presenza della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 30 dello statuto della società Eurotec s.c.a.r.l., fosse accertata e dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Brescia a conoscere della presente controversia essendo devoluta alla competenza arbitrale e, per l'effetto, dichiarare la nullità e pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2063/2024 del Tribunale di Brescia (r.g.n. 5635/2024), spese di lite del presente giudizio integralmente compensate tra le parti;

ciò premesso, visto l'art.30 dello statuto della società

Controparte_4

[...] che così prevede: *"Clausola arbitrale 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 6, comma 7 e comma 13 e art. 28, comma 4, tutte le controversie inerenti a diritti disponibili derivanti o comunque dipendenti dal presente Statuto o in ogni caso dal rapporto sociale, dall'interpretazione o dall'applicazione dello stesso, tra soci, tra soci e società, o tra soci o società e componenti dell'organo di amministrazione o di controllo, da qualunque di questi soggetti promosse, anche se aventi ad oggetto la validità delle deliberazioni dell'assemblea e comunque quelle comprendenti le materie di cui all'art. 7 dello Statuto, ad eccezione di quelle per le quali è richiesto l'intervento del Pubblico Ministero, sono devolute al giudizio di un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale del Piemonte. 2. La controversia insorta sarà sottoposta ad arbitrato secondo la procedura della camera Arbitrale del Piemonte - che si intende conosciuto ed accettato - su ricorso della parte più diligente. 3. La sede dell'arbitrato sarà determinata in conformità al suddetto Regolamento. 4. La parte soccombente sarà tenuta a sopportare le spese arbitrali nonché le spese legali sopportate da controparte sulla base di fatture e/o di proposte di parcella. 5. Tutte le comunicazioni indicate nel comma precedente si effettuano al domicilio dei destinatari eletto per la controversia o, in mancanza, a quello risultante dall'art. 2"* (cfr. doc. in atti);

ritenuta valida ed efficace la sopra indicata clausola compromissoria;

rilevato che la questione per cui è causa rientra effettivamente tra quelle devolute alla cognizione arbitrale;



P.Q.M.

il Tribunale, in persona del giudice istruttore, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria o diversa domanda e/o eccezione, così giudica:

- a) accerta e dichiara l'incompetenza del Tribunale ordinario di Brescia a conoscere della presente controversia essendo devoluta alla cognizione arbitrale ai sensi dell'articolo 30 dello statuto della società Eurotec s.c.a.r.l. e, per l'effetto, dichiara la nullità e revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.2063/2024 ordine n.5635/2024 ruolo del 3 giugno 2024 con cui veniva ordinato alla società *Controparte_1* di pagare alla società *CP_2* la somma di euro 188.673,00 oltre interessi e spese;
- b) spese di causa compensate.

Così deciso in Brescia il 4 luglio 2025

Il giudice

Gianni Sabbadini